LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

# Art. 17

## Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie

I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, ovvero anche dagli organismi tecnici della pubblica amministrazione di cui essi per legge possono avvalersi. I comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita' montane e le unita' sanitarie locali possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalita' di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la redazione dei progetti le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, per le parti di rispettiva competenza, della consulenza dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, ai sensi dei commi 1 e 3, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, le attivita' di cui al comma 1 in tempi compatibili con quanto previsto dalla programmazione dei lavori di cui all'articolo 14, ovvero in presenza di lavori di particolare complessita' o in caso di necessita' di definire progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralita' di competenze specialistiche, possono affidare a liberi professionisti, singoli o associati, ovvero a societa' di ingegneria di cui al comma 8 del presente articolo, la redazione del progetto preliminare, nonche' del progetto definitivo ed esecutivo o di parti di essi nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico- amministrative connesse alla progettazione. I corrispettivi relativi alle attivita' di cui al comma 4 sono calcolati e liquidati applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore e aggiornando le tabelle relative alle diverse categorie dei lavori anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi. Ai corrispettivi relativi alle attivita' di cui al comma 5 non si applica la disposizione di cui all'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ad universita', loro strutture ed enti pubblici di ricerca puo' essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la realizzazione di studi, ricerche e consulenze per la predisposizione dei progetti preliminari. Ai fini della presente legge sono societa' di ingegneria le societa' costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di

congruita' tecnico-economica e studi di impatto ambientale e che non esercitino le attivita' di produzione di beni. A tali societa' non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle societa' di ingegneria sono individuati nel regolamento, fermo il principio che l'attivita' di progettazione deve far capo ad uno o piu' professionisti iscritti negli appositi albi, nominativamente indicati e personalmente responsabili. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relativi ai lavori progettati, nonche' agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. Ai fini di cui al comma 10, costituisce controllo e collegamento la sussistenza di rapporti configurati come tali dall'articolo 2359 del codice civile, ancorche' tali rapporti intercorrano congiuntamente con altri soggetti tramite societa' direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza notevole di cui all'ultimo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario e organizzativo che determinino anche una sola delle seguenti attivita':

a) la comunicazione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese al fine di acquisire appalti di opere o di servizi o al fine di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;

c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;

d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;

e) l'attribuzione di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario. Gli incarichi di cui al comma 4, di importo superiore a 50.000 ECU, IVA esclusa, sono affidati secondo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, nonche' dalla relativa normativa nazionale di recepimento. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono affidare a terzi gli incarichi ricevuti, salvo quelli relativi alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, nonche' a misurazioni e picchettazioni. Nei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi deve essere indicato il nome del progettista inteso come persona fisica; se i progettisti sono piu' di uno, essi devono essere nominativamente indicati e sono responsabili in solido, per le attivita' professionali globali o specialistiche per cui sono incaricati.

Versione in vigore dal 6 marzo 1994, non più in vigore dal 3 giugno 1995 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Legge quadro in materia di lavori pubblici |
| Estremi | Legge 11 febbraio 1994, n. 109 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1994 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-quadro-in-materia-di-lavori-pubblici/art-17-effettuazione-delle-attivita-di-progettazione-direzione-dei-lavori-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it